ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 14

Regolamenti di attuazione

Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e' data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Versione in vigore dal 26 luglio 1994, non più in vigore dal 25 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-464-1994/art-14-regolamenti-di-attuazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it